PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

(Codice interno: 538300)

LEGGE REGIONALE 10 settembre 2024, n. 21

Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi" e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

- 1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 è così sostituita:
 - "b) taglio a strisce con ampiezza massima di venti metri, ceduazione del soprassuolo con rilascio di matricine produttive, o eventuale trasformazione in alto fusto, secondo un progetto redatto da un tecnico abilitato;".
- 2. Il comma 4 dell'articolo 3 è così sostituito:
 - "4. I miglioramenti dovranno essere eseguiti a regola d'arte nell'ambito della superficie delle tartufaie secondo un piano di gestione redatto da un tecnico abilitato; i miglioramenti previsti dal piano, qualora validati dall'ufficio competente della Regione, non necessitano di ulteriori autorizzazioni da parte della Giunta regionale.".
- 3. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:
 - "4 ter. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale prevede un piano pluriennale di miglioramento delle aree tartufigene, anche attraverso l'uso di piante micorizzate, sentito il parere della commissione di cui al comma 5 dell'articolo 7.".

Art. 2

Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

- 1. Il comma 1 dell'articolo 4 è così sostituito:
 - "1. Sono tartufaie coltivate gli impianti artificiali, in terreni agricoli, in cui sono messe a dimora piante micorizzate oppure piante idonee alla produzione di tartufo, con lo scopo di produrre tartufi attraverso l'adozione di specifiche tecniche colturali e i miglioramenti indicati all'articolo 3, comma 3.".
- 2. Il comma 1 ter dell'articolo 4 è così sostituito:
 - "I ter. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per il controllo e la certificazione delle piante tartufigene, nonché il disciplinare di produzione. La Giunta regionale individua il soggetto abilitato alla certificazione.".

- 1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 è così sostituita:
 - "b) relazione contenente il piano agronomico e le planimetrie di descrizione dell'impianto per le tartufaie coltivate;".
- 2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 è aggiunta la seguente:
 - "b bis) relazione contente il piano di gestione e la planimetria per le tartufaie controllate.".
- 3. Il comma 3 dell'articolo 5 è così sostituito:
 - "3. Le tartufaie riconosciute devono essere delimitate con l'apposizione di tabelle che riportino le indicazioni dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 o la dicitura "Coltura in atto, divieto di accesso ai non autorizzati" e i riferimenti dell'autorizzazione; solo per le tartufaie coltivate, è facoltà del conduttore di delimitare la tartufaia con le tabelle lungo il perimetro, nonché di installare una recinzione secondo la disciplina vigente al fine di assicurare forme di tutela alle coltivazioni in atto.".
- 4. Al comma 4 dell'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole: "e coltivate" sono soppresse;
 - b) dopo le parole: "di cui al primo comma.", sono aggiunte le seguenti: "Il riconoscimento delle tartufaie coltivate non ha scadenza e sarà onere del conduttore comunicare l'espianto della tartufaia coltivata a fine ciclo.";
- 5. Al comma 6 dell'articolo 5 le parole: "; il registro è articolato su base provinciale" sono soppresse.

Art. 4

Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

- 1. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 7 è così sostituita:
 - c) da un delegato indicato dalle associazioni di tartufai più rappresentative a livello regionale;".
- 2. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 7 è così sostituita:
 - "d) da un esperto botanico scelto tra il personale docente o di ricerca delle Università con sede nella Regione del Veneto;".
- 3. Dopo la lettera d) del comma 5 dell'articolo 7 è aggiunta la seguente:
 - "d bis) da un esperto di gestione forestale e tartuficola indicato dagli ordini professionali del settore agricolo o forestale.".

Art. 5

Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

- 1. Al comma 1 dell'articolo 8 le parole: "tartufo di estate o scorzone dal 1° maggio al 30 novembre", sono sostituite dalle seguenti: "tartufo di estate o scorzone dal 1° giugno al 30 novembre".
- 2. Al comma 1 dell'articolo 8 le parole: "tartufo uncinato dal 1° ottobre al 31 dicembre", sono sostituite dalle seguenti: "tartufo uncinato dal 15 settembre al 31 gennaio".
- 3. Al comma 1 dell'articolo 8 le parole: "o Tuber albidum Pico" sono soppresse.
- 4. Al comma 1 dell'articolo 8 le parole: "bianchetto o marzuolo dal 15 gennaio al 30 aprile", sono sostituite dalle seguenti: "bianchetto o marzuolo dal 15 gennaio al 15 aprile".

- 5. Al comma 2 dell'articolo 8 le parole: "di uno dei centri di ricerca specializzati indicati all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.", sono sostituite dalle seguenti: "della commissione di cui al comma 5 dell'articolo 7.".
- 6. Il comma 4 dell'articolo 8 è così sostituito:
 - "4. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio di uno o al massimo due cani, e lo scavo è consentito con l'eventuale impiego del "vanghetto" o "vanghella" avente una lama di forma rettangolare o triangolare della lunghezza massima di 20 centimetri, della larghezza massima in punta di 8 centimetri e dotata di manico, al massimo di 120 centimetri, e deve essere limitato al punto ove il cane lo ha iniziato.".
- 7. Dopo il comma 10 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

"10 bis. I raccoglitori abilitati possono raccogliere massimo 0.5 chilogrammi di tartufi al giorno per autoconsumo, e 0.1 chilogrammi qualora si tratti di tartufo bianco.

10 ter. I raccoglitori commerciali occasionali, in regola con il pagamento dell'imposta sostitutiva di cui ai commi dal 692 al 697, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" per l'anno di raccolta in corso e i raccoglitori professionali titolari di partita IVA non sono soggetti a limiti di raccolta giornaliera. La ricevuta del pagamento dell'imposta sostitutiva, accompagnata da documento di identità in corso di validità, è esibita, anche in modalità telematica, al personale addetto alla vigilanza.".

Art. 6

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 è inserito il seguente:

"I bis. È consentita la raccolta di tartufi nelle foreste del demanio regionale.".

Art. 7

Inserimento dell'articolo 11bis alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 è inserito il seguente:

"Art. 11 bis Tassa di concessione.

- 1. È istituita una tassa di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi nella misura annua di euro 100,00.
- 2. La tassa è corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce, oppure entro tre mesi dalla data di rilascio del tesserino.
- 3. L'autorizzazione alla raccolta dei tartufi si intende rinnovata con il versamento, entro il termine previsto dal comma 2, della tassa annuale.
- 4. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né a coloro che, consorziati ai sensi dell'articolo 6, esercitino la raccolta su fondi di altri soggetti aderenti al medesimo consorzio.
- 5. La Giunta regionale definisce le modalità di pagamento della tassa regionale di raccolta di cui al comma 1.".

Art. 8

- 1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al punto 1) della lettera a) le parole: "L. 150.000 a L. 900.000", sono sostituite dalle seguenti: "euro 400,00 a euro 1.000,00";
 - b) al punto 2) della lettera a) le parole: "L. 10.000 a L. 60.000", sono sostituite dalle seguenti: "euro 15,00 a euro 50,00";
 - c) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a bis) per la raccolta senza aver pagato la tassa di concessione di cui all'articolo 11 bis, la sanzione è applicata ai sensi della legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali" e successive modificazioni;";

d) dopo la lettera a bis) è inserita la seguente:

"a ter) per la raccolta in violazione dei limiti di cui al comma 10bis dell'articolo 8, da euro 300,00 a euro 3.000,00;";

- e) alla lettera b) le parole: "L. 100.000 a L. 600.000", sono sostituite dalle seguenti: "euro 150,00 a euro 300.00";
- f) alla lettera c) le parole: "L. 150.000 a L. 900.000", sono sostituite dalle seguenti: "euro 300,00 a euro 600,00";
- g) alla lettera d) le parole: "L. 50.000 a L. 300.000", sono sostituite dalle seguenti: "euro 100,00 a euro 250,00";
- h) alla lettera e) le parole: "15 anni", sono sostituite dalle seguenti: "12 anni" e le parole: "L. 25.000 a L. 150.000", sono sostituite dalle seguenti: "euro 100,00 a euro 250,00";
- i) la lettera f) è così sostituita:
 - "f) per la ricerca e raccolta abusiva dei tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute da euro 500,00 a euro 1.500,00;";
- j) alla lettera g) le parole: "lire 25.000 a L. 150.00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 100,00 a euro 150,00";
- k) alla lettera h) le parole: "L. 25.000 a lire 150.000 con l'obbligo di rimozione immediate", sono sostituite dalle seguenti: "euro 15,00 a euro 75,00 con l'obbligo di adeguamento delle tabelle o rimozione delle stesse";
- l) alla lettera i) le parole: "L. 500.000 a L. 3.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "euro 150,00 a euro 500,00";
- m) alla lettera l) le parole: "L. 500.000 a L. 3.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "euro 300,00 a euro 500,00";
- n) alla lettera m) le parole: "L. 500.000 a L. 3.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "euro 300,00 a euro 1.500,00".

Art. 9

Modifiche dell'articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

- 1. Al comma 1 dell'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

"a bis) azioni di salvaguardia e di potenziamento di tartufaie controllate e coltivate attraverso adeguati interventi colturali, avuto riguardo agli equilibri naturali preesistenti e funzionali alla difesa e al miglioramento dell'efficienza produttiva delle aree vocate alla produzione del tartufo;

a ter) attività didattiche ed informative, per la promozione della conoscenza dell'ambiente tartufigeno;";

b) la lettera c) è così sostituita:

"c) sviluppo e applicazione dei protocolli di certificazione delle piante micorizzate prodotte all'interno della Regione del Veneto;";

- c) la lettera c bis) è abrogata;
- d) dopo la lettera c bis) è aggiunta la seguente:

"c ter) azioni di promozione dei territori vocati alla produzione tartuficola e dei relativi prodotti, anche con la realizzazione di manifestazioni regionali e nazionali, anche a valere nell'ambito del programma di promozione delle produzioni venete del settore primario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica" e successive modificazioni e del piano turistico annuale di cui all'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"."

- 2. Al comma 2 dell'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la parola: "inoltre" è soppressa.
 - b) la parola: "micologiche" è sostituita dalle seguenti: "dei tartufai".
- 3. Il comma 3 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
 - "3. Le modalità con cui sono concessi i contributi sono definite con deliberazione della Giunta regionale.".

Art. 10 Norma finale.

1. Le disposizioni di cui ai commi 10 bis e 10 ter dell'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 così come introdotte dal comma 7 dell'articolo 5 della presente legge e la disposizione di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 così come introdotta dal comma 1 dell'articolo 7 della presente legge, producono effetti dal primo gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11 Norma finanziaria.

- 1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2024-2026.
- 2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a) nella parte che inserisce la lettera a bis) al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2023, n. 32, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2024-2026.

- 3. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a) nella parte che inserisce la lettera a ter) al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2023, n. 32, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.
- 4. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1 lettera b), quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.
- 5. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, lettera d) nella parte che inserisce la lettera c ter) al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, quantificati in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.
- 6. Alle maggiori entrate conseguenti all'istituzione della tassa di concessione di cui all'articolo 7, quantificate in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026 e introitate al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" corrisponde, per pari importo nei due esercizi, un incremento della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondi di riserva", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 settembre 2024

Luca Zaia

INDICE

- Art. 1 Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".
- Art. 2 Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".
- Art. 3 Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".
- Art. 4 Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".
- Art. 5 Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".
- Art. 6 Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

- Art. 7 Inserimento dell'articolo 11bis alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".
- Art. 8 Modifiche dell'articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".
- Art. 9 Modifiche dell'articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".
- Art. 10 Norma finale.
- Art. 11 Norma finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 10 settembre 2024, n. 21

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 Procedimento di formazione
- 2 Relazione al Consiglio regionale
- 3 Note agli articoli
- 4 Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali, che hanno presentato due proposte di legge, a ciascuna delle quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - progetto di legge n. 229: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Soranzo, Polato, Razzolini, Formaggio, Pavanetto, Andreoli, Bet, Bozza e Giacomin relativa a "Modifiche della legge regionale 28 giugno 1988 n. 30 "Disciplina della raccolta coltivazione commercializzazione dei tartufi"";
 - progetto di legge n. 233: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Rigo, Cestaro, Pan, Cecchetto, Ciambetti, Favero, Vianello, Zecchinato, Andreoli, Bet, Bozza e Giacomin relativa a "Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi";
- I progetti di legge sono stati assegnati alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi" e
 successive modifi azioni";
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 24 luglio 2024;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Filippo Rigo, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Antonio Lorenzoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 3 settembre 2024, n. 21.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Filippo Rigo, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Regione del Veneto è da sempre una regione vocata alla produzione di tartufi, sebbene tale risorsa non riesca ad emergere fra le tante che il nostro territorio può offrire. Basti pensare ad esempio come l'area di pianura, a valle delle risorgive, sia ottima per la produzione dello "scorzone" e del "bianco pregiato", mentre l'area pedemontana calcarea lo sia altrettanto per quella del "tartufo nero pregiato". A ciò si aggiunga la produzione di "uncinato", ovvero una forma varietale dello "scorzone" che si adatta a climi più rigidi, presente in abbondanza nei boschi di faggio e di nocciolo situati nelle zone montane.

A tutti gli effetti un capitale non ancora pienamente sfruttato, a fronte invero di un territorio che a ben vedere non è meno generoso di altre regioni d'Italia e che pertanto, merita la giusta attenzione anche da parte del legislatore regionale nell'ottica di un adeguamento della normativa di settore.

I dati ufficiali della Regione del Veneto, attestano che nel 2020 il numero di tartufai abilitati alla raccolta del tartufo superava le 4.000 unità, con un trend di crescita che stando alle previsioni dovrebbe ad oggi aver raggiunto le oltre 5.000 unità. Una cifra che a sua volta potrebbe raddoppiare, se a quest'ultimi fossero aggiunti i cosiddetti raccoglitori informali. Tra questi, infatti, solamente il 65% intraprende questa attività a fini commerciali e il restante 35% pratica la raccolta come mera attività hobbistica. Infine, le aziende dedite alla raccolta professionale di tartufo e munite di partita IVA ammontano a sole 23 unità, collocate per lo più nella provincia di Vicenza e Verona.

Dati quindi che nel complesso, oltre a dimostrare il mancato raggiungimento di un equilibrio tra coltivazione, libera cerca e aziende del settore, sono altresì rappresentativi di come l'intero comparto produttivo e più in generale il patrimonio tartufigeno del Veneto, non venga adeguatamente valorizzato. Una filiera del tartufo che proprio nella nostra regione, nonostante l'introduzione dei commi 692-697 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha permesso di formalizzare parte del prodotto commercializzato, funge ancora oggi da stimolo all'economia sommersa.

Si consideri inoltre che, una inadeguata valorizzazione della produzione dei tartufi, si associa inevitabilmente alla problematica dello spopolamento della montagna. Questione di grande attualità per tutto il paese e soprattutto la nostra regione, tale da generare effetti negativi su ambiente, economia e cultura poiché inevitabilmente connessa con la cessazione delle attività locali, la diminuzione della biodiversità e il conseguente avanzamento inesorabile del bosco, che non solo rende i terreni improduttivi, ma li espone anche al rischio di dissesto idrogeologico.

L'assenza di pesticidi e fertilizzanti, fa in modo che la coltivazione del tartufo si possa ascrivere tra le coltivazioni più sostenibili e coerenti ai principi dell'economia circolare dal momento che assicura la tutela dell'ambiente, il contrasto all'erosione del suolo, il ripristino della fertilità naturale del terreno e l'assorbimento di Co2.

Durante la IV legislatura del Consiglio regionale del Veneto, con la legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 è stata introdotta la "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi", con l'obiettivo di regolamentare le attività legate ai tartufi, tutelare le risorse naturali, garantirne la sostenibilità ambientale e promuovere lo sviluppo economico del comparto produttivo.

Tuttavia, nel corso degli anni sono emerse nuove sfide e opportunità che richiedono un adeguamento delle disposizioni normative vigenti ed in particolare di alcuni articoli, in virtù di una quanto mai oggi necessaria semplificazione e sburocratizzazione delle procedure amministrative per la coltivazione e il riconoscimento delle tartufaie. Un riordino generale di quella legislazione regionale necessario ad una definitiva consacrazione della produzione del tartufo in Veneto, e al contempo utile per fornire ulteriori strumenti di contrasto all'abbandono della montagna.

Nel dettaglio della proposta in esame, con l'articolo 1 viene emendato l'articolo 3 della legge regionale n. 30/1988 dedicato alle tartufaie controllate, al fine di aggiornare le procedure tecniche per le operazioni di miglioramento colturale e di prevedere un piano pluriennale di ottimizzazione delle aree tartufigene.

L'articolo 2 della proposta di legge novella l'articolo 4 della legge regionale n.30/1988, adeguando la definizione di tartufaie coltivate con le altre fonti che regolano la materia e demandando altresì alla Giunta, la determinazione dei criteri e delle modalità per il controllo e la certificazione delle piante tartufigene.

Con gli articoli 3 e 4 sono rispettivamente modificate le modalità di riconoscimento delle tartufaie di cui all'articolo 5 e la composizione della commissione che svolge gli esami per il rilascio del tesserino per la raccolta di cui all'articolo 7, sempre della legge regionale n.30/1988.

L'articolo 5, invece, aggiorna l'articolo 8 per consentire alla Giunta regionale di avvalersi del parere della sopracitata commissione per la variazione del calendario di raccolta.

L'articolo 6 novella l'articolo 9 della legge oggetto di modifica, esplicitando così ex lege la possibilità di raccogliere tartufi nei terreni del demanio regionale, mentre l'articolo 7 introduce per il tramite dell'articolo 11 bis, una tassa per la ricerca e la raccolta dei tartufi ari a 100 euro, definita nel dettaglio dalla Giunta regionale.

Con l'articolo 8 è adeguato il regime sanzionatorio, ovvero il minimo e il massimo edittale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 13, e con l'articolo 9 è aggiornato e sistematizzato l'articolo 15, introducendo anche la realizzazione di manifestazioni regionali e nazionali.

A conclusione del progetto di legge l'articolo 10 prevede alcune norme transitorie e l'articolo 11 alloca le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della proposta di legge.

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole in data 4 dicembre 2023.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 24 luglio 2024 ha approvato, a maggioranza, il testo unificato dei progetti di legge regionale n. 233 e n. 229 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli, Dolfin, Pan con delega Cestari, Puppato con delega Possamai, Rigo); Zaia Presidente (Bet, Centenaro, Cestaro, Gerolimetto, Giacomin); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Razzolini); Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza); Misto (Barbisan). Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico Veneto (Montanariello, Zottis); Misto (Lorenzoni); Europa Verde (Masolo).";

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Antonio Lorenzoni, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

grazie, Presidente. Buongiorno a tutti i colleghi. Ben ritrovati dopo la pausa estiva.

Il provvedimento che discutiamo oggi modifica la legge regionale del 28 giugno 1988, la n. 30, una legge di trentasei anni fa, che in verità è stata successivamente modificata a più riprese.

Ringrazio il relatore, il consigliere Rigo, che ha messo tanto entusiasmo per portare in Aula questo provvedimento e che ha inglobato il progetto di legge n. 229 che era stato presentato il 22 settembre 2023 dal collega Soranzo, solo pochi giorni prima della presentazione del PDL n. 233, che è diventato poi il testo base.

Evidentemente un anno fa c'era un grosso movimento intorno al mondo dei tartufi e non ho saputo spiegare la ragione, ma sicuramente una ragione c'è.

La norma porta alcuni aggiustamenti alle regole per la raccolta e la coltivazione di questi preziosi funghi ipogei, che a buon titolo rappresentano uno dei beni di maggior valore della nostra terra. Pensate che il tartufo bianco pregiato si acquista tra i 2.000 e i 3.000 euro al chilogrammo, a seconda di varie caratteristiche morfologiche del prodotto. Il nero pregiato vale meno, ma sempre tra i 300 e i 600 euro al chilogrammo. Non so se ci siano altri prodotti del nostro territorio che abbiano un valore così alto. Allora, ecco il tartufo scorzone che si trova nei Colli Euganei e nelle Colline Moreniche del Garda e dei Lessini, i Colli Berici, il tartufo nero invernale caratteristico della zona del Bellunese e di Conegliano, il bianco pregiato che è uno dei prodotti importanti della zona del Delta del Po, oltre che dell'Estense, nel sud dei Colli Euganei.

Vi sono, effettivamente, importanti manifestazioni centrate sul tartufo. Mi dispiace non essere stato coinvolto in quella di sabato scorso. Attenderò il prossimo anno un invito, perché a Caprino Veronese sarei venuto volentieri. Però, ne ricordo altre, la Festa del Tartufo sul Delta del Po, Tartufo in Fiera a Rovigo, la Sagra del Tartufo a Lumignano e a Crespadoro, il Tartufo in Fiera a Belluno. Insomma, sono diverse le manifestazioni centrate su questo prodotto.

Vi sono poi le aziende tartufaie di coltivazione, che rappresentano un settore interessante, sulla cui regolamentazione si entra in modo puntuale. Ringrazio il promotore della legge perché è andato a specificare alcune cose, con una regolamentazione che in alcuni casi entra proprio nel dettaglio tecnico in maniera estremamente puntuale.

Le aziende censite per la raccolta professionale del tartufo sono ventitré. Pensavo fossero di più. Tutto sommato non sono tantissime, ma con un'elevatissima specializzazione. Mi ha colpito come ci sia una competenza estremamente raffinata e un processo di innovazione e di ricerca, che porta queste imprese a essere leader a livello internazionale. Quindi, margini di innovazioni interessanti, come per esempio testimonia la raggiunta leadership mondiale sulla produzione dei vanghetti da parte di una giovane azienda di Este. Sono rimasto sorpreso nel vedere che un ragazzo giovane sia riuscito a creare innovazione nella produzione dei vanghetti, i "Vanghetti del Liga".

È, quindi, un settore interessante per la nostra economia e per alcune aree in modo particolare della nostra Regione. Arrivare, però, ad affermare che "una inadeguata valorizzazione della produzione dei tartufi si associa inevitabilmente alla problematica dello spopolamento della montagna" appare veramente esagerato. Lasciatemelo dire. Veramente pensate che questa norma possa frenare lo spopolamento delle nostre montagne? O anche, più in generale, che la raccolta del tartufo possa avere un impatto significativo sulla dinamica demografica montana. Chiedo aiuto al collega Rigo, perché sinceramente fatico a trovare una coerenza in questa frase che fa parte della introduzione alla norma.

Il testo, come ha ben detto il collega, nei primi nove articoli apporta delle modifiche puntuali alla legge regionale n. 30 del 1988, aggiornando i riferimenti superati e modificando i periodi di raccolta. Come è stato detto bene, con il cambiamento climatico c'è la necessità di adeguare il periodo.

Ancora una volta, però, richiamo la vostra attenzione su un fatto. Questo testo assegna una delega amplissima alla Giunta, quattro atti sostanziali: la redazione del Piano pluriennale di miglioramento delle aree tartufigene, la definizione dei criteri e modalità per il controllo e la certificazione delle piante tartufigene e il disciplinare di produzione e l'individuazione del soggetto abilitato alla certificazione, la definizione delle modalità di pagamento della nuova tassa regionale di raccolta, e su questo torneremo, e le modalità con cui sono concessi dei contributi.

Io mi auguro che i colleghi Assessori siano appassionati di tartufo, perché hanno loro in mano il boccino, a questo punto, nel dare esecutività alla norma che stiamo discutendo oggi.

La sostanza di questo testo normativo è, insomma, delegata alla Giunta, ancora una volta in coerenza con l'impostazione che più volte abbiamo criticato dai banchi dell'opposizione. In questa legislatura le scelte sono sempre demandate alla Giunta, invertendo quel rapporto gerarchico che l'ordinamento vorrebbe tra Legislativo ed Esecutivo.

Più volte abbiamo cercato di sollecitare il vostro orgoglio, colleghi Consiglieri di maggioranza, ma senza successo. Mi sarebbe piaciuto, ad esempio, che fosse il Consiglio a stabilire le modalità con cui sono concessi i contributi o, ancora meglio, le modalità di pagamento di questa nuova tassa regionale di raccolta, perché questo passaggio rappresenta realmente una novità.

All'articolo 7, comma 1, si introduce la tassa di concessione per la ricerca e raccolta di 100 euro l'anno. È curioso. La tassa di concessione era stata abrogata dall'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 18.

Evidentemente l'Amministrazione Galan, che ha tolto l'addizionale IRPEF e anche la tassa sulla ricerca e raccolta dei tartufi, era meno gabelliera della Giunta Zaia, che ritassa i tartufi e alza pure l'IRAP alle imprese, come si evince dagli atti delle Commissioni di questi giorni.

Anche su questo punto i dubbi sulla reale efficacia dell'intervento emergono pressanti. Vi do alcuni numeri. Si dice nella relazione che i tartufai abilitati erano circa 4.000 nel 2020 e sono stimati in crescita. Una cifra che potrebbe raddoppiare se a questi ultimi fossero aggiunti i cosiddetti "raccoglitori informali". Fatemi capire. La norma dice: "Gli appassionati di tartufi devono essere muniti di un apposito tesserino di idoneità che li autorizzi alla ricerca e alla raccolta. Gli interessati devono sostenere un esame per l'accertamento dell'idoneità, svolto da un'apposita commissione". E mi dite che coloro che raccolgono in modo informale, cioè senza tesserino, senza esame di idoneità, perché la norma dice "devono essere muniti di apposito tesserino", sarebbero la metà di coloro che raccolgono. I raccoglitori sarebbero 8.000, ma solo 4.000 di questi avrebbero il tesserino.

Ma c'è di più. Nella previsione di introito dalla tassa che viene introdotta si fa riferimento, nella parte finanziaria del testo di legge, a un'entrata pari a 200.000 euro, che equivale a 2.000 raccoglitori. Quanti sono? Ci si aspetta che 2.000 paghino la tassa, si stimano i 4.000 in crescita e si pensa che siano 8.000, cioè si pensa che solo un quarto di coloro che effettivamente vanno a raccogliere i tartufi pagheranno effettivamente la tassa. E l'abbiamo scritto nella legge. Siamo sicuri che questo non sollevi le perplessità di qualcuno? Io qualche dubbio ve lo metto.

E qui si viene, in realtà, al tema centrale, al fattore di debolezza che io imputo a questo testo: la vigilanza, che, in base alla norma, spetta agli agenti del Corpo forestale, alle Guardie venatorie provinciali, agli organi di Polizia locale, urbana e rurale, alle Guardie giurate volontarie. Se la stima è un numero doppio di raccoglitori rispetto a coloro che detengono il patentino, il tesserino, volete dirmi che il controllo oggi funziona?

Collega Formaggio, lei che vive in queste terre tartufaie, come dobbiamo agire?

Possiamo adeguare le sanzioni dalle lire agli euro, e io sarei stato più severo. Per un bene che vale migliaia di euro al chilo, poche centinaia di euro hanno una deterrenza praticamente nulla. Ma non ne faccio una colpa agli organismi che ho menzionato, che – ci mancherebbe – hanno risorse risibili rispetto alla necessità di monitorare e regolare un settore così ampio.

Vi chiedo, dunque: non ritenete che le somme stanziate per questa legge potrebbero essere meglio impiegate per rafforzare la presenza dei controllori sul territorio? Essi svolgono molte altre funzioni, di tutela, promozione, valorizzazione del territorio, se possono essere fisicamente presenti, ma nulla fa la legge in questo senso. È questo ciò che io rimprovero a questa legge: non intervenire su quelli che possono essere gli elementi di reale miglioramento organizzativo di questo settore interessante per la nostra economia.

L'articolo 11 della legge in discussione assegna per quest'anno risorse pari a 450.000 euro e per il 2025 a 300.000 euro. Non sono quisquilie. Ma vanno a massimizzare l'efficacia per la salute del settore del tartufo? Io ho tanti dubbi su questo. Ho tanti dubbi su questo.

Se, dunque, ci sta a cuore il settore della raccolta e coltivazione del tartufo, ben altra norma dovevamo promuovere, mirata a potenziare i controlli per tutelare la risorsa e per costruire una relazione tra coloro che raccolgono e coloro che coltivano il bosco per la crescita di questa risorsa.

Per questo, colleghi, vi invito a fare un ragionamento libero sull'opportunità di votare questo testo in questa forma, vedendo se non sia possibile migliorarlo, cercando di andare a potenziare la capacità di essere presenti sul territorio da parte di coloro che sono incaricati della vigilanza.

In questo senso rivolgo un appello anche alla Giunta, che ha un'amplissima delega ad andare a dare contenuti a questo testo quadro, perché si faccia promotrice di un intervento di controllo e vigilanza, di cui beneficerebbe tutto il nostro territorio.".

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1:

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 30/1988, come modificato dalla presente legge è il seguente:
- "Art. 3 (Tartufaie controllate).
- 1. Si intende per tartufaia controllata quella costituita su terreni dove crescono tartufi allo stato naturale, incrementata e sottoposta a miglioramenti colturali.
 - 2. E' considerato incremento della tartufaia la messa a dimora nelle radure di idonee piante tartufigene.
 - 3. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:
 - a) decespugliamento o diradamento della tartufaia;
- b) taglio a strisce con ampiezza massima di venti metri, ceduazione del soprassuolo con rilascio di matricine produttive, o eventuale trasformazione in alto fusto, secondo un progetto redatto da un tecnico abilitato;
 - c) sarchiatura annuale della tartufaia;
 - d) potatura delle piante simbionti;
 - e) pacciamatura sulle superfici delle tartufaie, da eseguirsi ogni anno;
- f) graticciate traversali sulla superficie del terreno per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse graticciate ogni qualvolta sia necessario;
 - g) drenaggio e governo delle acque superficiali;
 - h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle tartufaie;
 - i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.
- 4. I miglioramenti dovranno essere eseguiti a regola d'arte nell'ambito della superficie delle tartufaie secondo un piano di gestione redatto da un tecnico abilitato; i miglioramenti previsti dal piano, qualora validati dall'ufficio competente della Regione, non necessitano di ulteriori autorizzazioni da parte della Giunta regionale.
- 4 bis. Le pratiche agronomiche e forestali di cui ai commi 2, 3 e 4 non necessitano di autorizzazione da parte della Giunta regionale, se individuate nell'istanza di riconoscimento di cui all' articolo 5.
- 4 ter. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale prevede un piano pluriennale di miglioramento delle aree tartufigene, anche attraverso l'uso di piante micorizzate, sentito il parere della commissione di cui al comma 5 dell'articolo 7.".

Nota all'articolo 2:

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 30/1988, come modificato dalla presente legge è il seguente:
- "Art. 4 (Tartufaie coltivate).
- 1. Sono tartufaie coltivate gli impianti artificiali, in terreni agricoli, in cui sono messe a dimora piante micorizzate oppure piante idonee alla produzione di tartufo, con lo scopo di produrre tartufi attraverso l'adozione di specifiche tecniche colturali e i miglioramenti indicati all'articolo 3, comma 3.
- 1 bis. Le pratiche agronomiche e forestali di cui all'articolo 3 non necessitano di autorizzazione da parte della Giunta regionale, se individuate nell'istanza di riconoscimento di cui all'articolo 5.
- I ter. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per il controllo e la certificazione delle piante tartufigene, nonché il disciplinare di produzione. La Giunta regionale individua il soggetto abilitato alla certificazione.".

Nota all'articolo 3:

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 30/1988, come modificato dalla presente legge è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):
 - "Art. 5 (Riconoscimento delle tartufaie).
- 1. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, avviene, su istanza degli interessati, con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia.
- 2. A tal fine i soggetti interessati che ne abbiano titolo devono presentare istanza al direttore della struttura regionale competente in materia allegando la seguente documentazione redatta da un tecnico qualificato nel settore agro-forestale:
- a) planimetria catastale in scala adeguata che individui, con esattezza, l'area in cui viene richiesto il riconoscimento con l'indicazione della destinazione colturale dei terreni;
 - b) relazione contenente il piano agronomico e le planimetrie di descrizione dell'impianto per le tartufaie coltivate;
 - b bis) relazione contente il piano di gestione e la planimetria per le tartufaie controllate.

- 3. Le tartufaie riconosciute devono essere delimitate con l'apposizione di tabelle che riportino le indicazioni dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 o la dicitura "Coltura in atto, divieto di accesso ai non autorizzati" e i riferimenti dell'autorizzazione; solo per le tartufaie coltivate, è facoltà del conduttore di delimitare la tartufaia con le tabelle lungo il perimetro, nonché di installare una recinzione secondo la disciplina vigente al fine di assicurare forme di tutela alle coltivazioni in atto.
- 4. Il riconoscimento delle tartufaie controllate [e coltivate] ha validità decennale ed è rinnovabile su richiesta dei soggetti interessati con le procedure di cui al primo comma. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate non ha scadenza e sarà onere del conduttore comunicare l'espianto della tartufaia coltivata a fine ciclo.
- 5. Il mancato adempimento alle prescrizioni previste agli articoli 3 e 4 comporta la revoca immediata del riconoscimento. L'interessato al nuovo riconoscimento non può richiedere la relativa attestazione prima del termine di un anno dalla data del provvedimento di revoca.
 - 6. La Giunta regionale istituisce un registro per l'iscrizione delle tartufaie riconosciute[; il registro è articolato su base provinciale].".

Nota all'articolo 4:

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 30/1988, come modificato dalla presente legge è il seguente:
- "Art. 7 (Autorizzazioni alla raccolta).
- 1. Per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità che li autorizza alla ricerca e alla raccolta.
- 2. Il tesserino deve essere conforme al modello approvato dalla Giunta regionale secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.
- 3. Ai sensi dell'articolo 5, sesto comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.
 - 4. Il rilascio del tesserino è subordinato all'esito favorevole di apposito esame per l'accertamento della idoneità degli interessati.
 - 5. L'esame viene svolto da una commissione nominata con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da:
 - a) il direttore della struttura regionale competente in materia o da un suo delegato che la presiede;
 - b) un funzionario esperto in materia della struttura regionale competente;
 - c) da un delegato indicato dalle associazioni di tartufai più rappresentative a livello regionale;
 - d) da un esperto botanico scelto tra il personale docente o di ricerca delle Università con sede nella Regione del Veneto;
 - d bis) da un esperto di gestione forestale e tartuficola indicato dagli ordini professionali del settore agricolo o forestale.
 - Un dipendente della struttura regionale competente in materia esercita la funzione di segretario della commissione.

La commissione dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati.

Con la stessa deliberazione, si provvede alla nomina dei membri supplenti che partecipano in caso di assenza o impedimento

Ai componenti la commissione, che non siano dipendenti della Regione, è corrisposta un' indennità di presenza nella misura di cui all' articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni.

Le materie d'esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi, la vigente normativa nazionale e regionale, la biologia e il riconoscimento delle varie specie di tartufo.

6. Per sostenere l'esame per il rilascio del tesserino gli interessati presentano domanda indirizzata al direttore della struttura regionale competente in materia. La Giunta regionale definisce le procedure per l'iscrizione all'esame ed il rilascio o rinnovo del tesserino di idoneità. Il tesserino ha validità decennale e viene rinnovato alla scadenza, su richiesta dell'interessato, senza ulteriori esami.

L'età minima del raccoglitore non deve essere inferiore ai 14 anni.".

Nota all'articolo 5:

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 30/1988, come modificato dalla presente legge è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):
 - "Art. 8 (Orari, periodi e modalità di raccolta).
 - 1. La raccolta dei tartufi è onsentita nei seguenti periodi:
 - Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco dal 1º ottobre al 31 dicembre;
 - Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato dal 15 novembre al 15 marzo;
 - Tuber Brumale varietà moschatum, detto volgarmente tartufo moscato dal 15 novembre al 15 marzo;
 - Tuber cestivum Vitt., detto volgarmente tartufo di estate o scorzone dal 1° giugno al 30 novembre;
 - Tuber aestivum var. uncitatum, detto volgarmente tartufo uncinato dal 15 settembre al 31 gennaio; Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d' inverno o trifola nera dal 1º gennaio al 15 marzo;

 - Tuber Borchii Vitt. [o Tuber albidum Pico], detto volgarmente bianchetto o marzuolo dal 15 gennaio al 15 aprile;
 - Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio dal 1° settembre al 31 dicembre;
 - Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario dal 1º settembre al 31 gennaio.
- 2. In relazione alle particolarità climatiche e ambientali, la Giunta regionale, può variare il calendario di raccolta, sentito il parere della commissione di cui al comma 5 dell'articolo 7.
- 3. La Giunta regionale, su indicazione del direttore della struttura regionale competente in materia, può ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei tartufi in quelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni dei fat-

tori biotici o abiotici che regolano la reciprocità nei rapporti tra il micelio tartufigeno e le radici delle piante componenti il bosco.

- 4. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio di uno o al massimo due cani, e lo scavo è consentito con l'eventuale impiego del "vanghetto" o "vanghella" avente una lama di forma rettangolare o triangolare della lunghezza massima di 20 centimetri, della larghezza massima in punta di 8 centimetri e dotata di manico, al massimo di 120 centimetri, e deve essere limitato al punto ove il cane lo ha iniziato.
- 5. Nel periodo di raccolta dei tartufi il cane, purché sotto la stretta sorveglianza del raccoglitore, può vagare in campagna anche in deroga al divieto di cui allo articolo 32 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30.
- 6. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi debbono essere subito dopo riempite con la terra precedentemente rimossa e il terreno deve essere regolarmente livellato.
 - 7. E' vietata la raccolta mediante lavorazione andante del terreno.
 - 8. La raccolta dei tartufi è ietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
 - 9. E' vietata la raccolta dei tartufi n lle aree rimboschite prima che siano trascorsi 15 anni dalla messa a dimora delle piante.
- 10. E' vietata la raccolta dei tartufi fuori dal periodo consentito; è altresì vietata la raccolta di tartufi non maturi o avariati; in caso di erroneo ritrovamento è fatto obbligo di riporti nel luogo di raccolta.

10 bis. I raccoglitori abilitati possono raccogliere massimo 0.5 chilogrammi di tartufi al giorno per autoconsumo, e 0.1 chilogrammi qualora si tratti di tartufo bianco.

10 ter. I raccoglitori commerciali occasionali, in regola con il pagamento dell'imposta sostitutiva di cui ai commi dal 692 al 697, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" per l'anno di raccolta in corso e i raccoglitori professionali titolari di partita IVA non sono soggetti a limiti di raccolta giornaliera. La ricevuta del pagamento dell'imposta sostitutiva, accompagnata da documento di identità in corso di validità, è esibita, anche in modalità telematica, al personale addetto alla vigilanza.".

Nota all'articolo 6:

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 30/1988, come modificato dalla presente legge è il seguente:

"Art. 9 - (Ricerca e raccolta dei tartufi n lle foreste del demanio regionale).

1. omissis

1 bis. È consentita la raccolta di tartufi nelle foreste del demanio regionale.

- 2. Il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate per la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale è determinato in relazione alla necessità di non alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo e la protezione del bosco.
- 3. Le autorizzazioni sono nominative e vengono rilasciate dall'ente gestore prioritariamente a cittadini per i quali la raccolta dei tartufi costituisce integrazione del reddito familiare e ai residenti, dediti all'agricoltura, dei comuni nei quali ricadono le foreste del demanio regionale. Sono esclusi dal rilascio delle autorizzazioni i conduttori, a qualsiasi titolo, di tartufaie coltivate o controllate.

Le autorizzazioni sono riferite al periodo in cui è consentita la raccolta stabilita dalla presente legge e hanno validità annuale.

E' fatto divieto rilasciare autorizzazioni differenziate o riferite a periodi predeterminati.

Le autorizzazioni vengono rilasciate gratuitamente dagli enti preposti alla gestione delle foreste del demanio regionale sulla base di quanto stabilito nel presente articolo.".

Nota all'articolo 8:

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 30/1988, come modificato dalla presente legge è il seguente:
- "Art. 13 (Sanzioni amministrative).
- 1. Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia alla autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.
- 2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi, nei limiti massimi accanto a ciascuna indicati:
 - a) per la raccolta senza il tesserino prescritto:
 - 1) da euro 400,00 a euro 1.000,00 se il tesserino non è stato conseguito;
- 2) da *euro 15,00 a euro 50,00* se, pur avendo conseguito il tesserino, il titolare non è in grado di esibirlo, semprechè se ne dimostri il possesso e la validità esibendolo nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative;
- a bis) per la raccolta senza aver pagato la tassa di concessione di cui all'articolo 11 bis, la sanzione è applicata ai sensi della legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali" e successive modificazioni;
 - a ter) per la raccolta in violazione dei limiti di cui al comma 10bis dell'articolo 8, da euro 300,00 a euro 3.000,00
- b) per la raccolta in periodo vietato, o senza l'ausilio del cane addestrato o con più di due cani, o con attrezzo non idoneo da euro 150,00 a euro 300,00;
- c) per la raccolta dei tartufi con la lavorazione andante del terreno da euro 300,00 a euro 600,00 per metro quadrato di superficie o frazione di esso;
- d) per l'apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra estratta, per ogni 5 buche o frazioni di cinque non riempite a regola d'arte da *euro 100,00 a euro 250,00*;

- e) per la raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di 12 anni dalla messa a dimora di piante; per la raccolta nelle ore notturne ovvero nelle aree demaniali della Regione senza la prevista autorizzazione da euro 100,00 a euro 250,00;
 - $f)\ per la ricerca\ e\ raccolta\ abusiva\ dei\ tartufi\ nelle\ tartufaie\ coltivate\ o\ controllate\ riconosciute\ da\ euro\ 500,00\ a\ euro\ 1.500,00.";$
 - g) per la raccolta di tartufi mmaturi o avariati da euro 100,00 a euro 150,00;
- h) per l'apposizione o mantenimento di tabelle di riserva difformi dal modello approvato, da euro 15,00 a euro 75,00 con l'obbligo di adeguamento delle tabelle o rimozione delle stesse;
- i) per l'apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come controllate o coltivate, da *euro* 150,00 a euro 500,00 con l'obbligo di rimozione immediata;
 - l) per la violazione agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, da *euro 300,00 a euro 500,00*; m) per il commercio dei tartufi iversi da quelli indicati nell'articolo 8 da *euro 300,00 a euro 1.500,00*.
- 3. Le violazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione da 2 mesi a 2 anni. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva dell'autorizzazione.
- 4. Le sanzioni pecuniarie e le sanzioni amministrative accessorie sono irrogate dal direttore della struttura regionale competente in materia, con l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.".

Nota all'articolo 9:

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 30/1988, come modificato dalla presente legge è il seguente:
- "Art. 15 (Interventi a favore della tartuficoltura).
- Al fine del miglioramento, sviluppo, tutela e valorizzazione della tartuficoltura, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge, le seguenti iniziative:
- a) studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazione e assistenza tecnica nel settore, in collaborazione con gli istituti universitari e con i centri indicati nell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752;
- a bis) azioni di salvaguardia e di potenziamento di tartufaie controllate e coltivate attraverso adeguati interventi colturali, avuto riguardo agli equilibri naturali preesistenti e funzionali alla difesa e al miglioramento dell'efficienza produttiva delle aree vocate alla produzione del tartufo;
 - a ter) attività didattiche ed informative, per la promozione della conoscenza dell'ambiente tartufigeno;
 - b) attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza;
 - c) sviluppo e applicazione dei protocolli di certificazione delle piante micorizzate prodotte all'interno della Regione del Veneto;
- [c bis) analisi e attestazione della micorizzazione delle piantine destinate a tartufaie coltivate o controllate, riconosciute dalla Regione.]
- c ter) azioni di promozione dei territori vocati alla produzione tartuficola e dei relativi prodotti, anche con la realizzazione di manifestazioni regionali e nazionali, anche a valere nell'ambito del programma di promozione delle produzioni venete del settore primario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica" e successive modificazioni e del piano turistico annuale di cui all'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
- 2. La Giunta regionale può [inoltre] concedere contributi a enti pubblici, associazioni dei tartufai e privati che assumono direttamente iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartuficolo.
 - 3. Le modalità con cui sono concessi i contributi sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
 - 4. La liquidazione del contributo verrà effettuata su presentazione della rendicontazione della spesa.".

4. Struttura di riferimento

Direzione foreste, silvicoltura e sistemazioni idraulico forestali